

**ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO" VENEZIA**  
/enezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789  
e – mail [VEIC84200T@istruzione.it](mailto:VEIC84200T@istruzione.it) PEC [VEIC84200T@pec.istruzione.it](mailto:VEIC84200T@pec.istruzione.it)  
Codice Scuola VEIC84200T Codice Fiscale 94071400272  
Codice Univoco Ufficio: UF0122



AOO: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "SAN GIROLAMO" - VENEZIA  
Prot. 0012480 del 29/11/2021  
07 (Uscita)

## Circolare n.137 del 29.11.2021

A TUTTO IL PERSONALE

AGLI ATTI

AL SITO

### **Oggetto: Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021, proroga dell'esenzione e priorità nell'accesso alla vaccinazione**

Si ricorda che con decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso **a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 a tutto il personale scolastico.**

Da tale data, dunque, sarà possibile prestare servizio **solo se in possesso di Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione, e non più essendo in possesso di Green pass da test antigenico rapido o molecolare.**

Il Dirigente scolastico, sulla base del presente decreto, è tenuto alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione presso l’autorità sanitaria competente, gli interessati saranno invitati a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito**, la seguente documentazione (in alternativa) comprovante:

- l’effettuazione della vaccinazione;
- il differimento;
- l’esenzione;

- l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito;
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina la **sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non è dovuta retribuzione, né saranno dovuti altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è **efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo**, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. La sanzione è irrogata dal Prefetto.

## **PRIORITÀ DI ACCESSO ALLA VACCINAZIONE**

Si avvisa che, con circolare 53886 del 25.11.2021, il Ministero della Salute raccomanda, a partire **dal 1° dicembre 2021**, la somministrazione della **dose di richiamo (booster)**, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.

Sarà inoltre garantita la **priorità di accesso alla vaccinazione a:**

- **tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario;**
- **soggetti ancora in attesa della dose addizionale** (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster;
- **tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione.**

## **PROROGA DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE**

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata **sino al 31 dicembre 2021**.

Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

*Quando viene rilasciata*

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

### ***Modalità di rilascio e soggetti autorizzati***

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, **le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.**

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 30 novembre);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

**I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato** (es. motivazione clinica della esenzione).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Barbara Bernardone**

**Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del d.l.gs n. 39/1993**